



DELIBERA N. 188/26/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO ALLA CESSIONE, IN
FAVORE DI DE AGOSTINI S.P.A., DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA
FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE
TERRESTRE E DELL'ASSOCIATA POSIZIONE LCN 47**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, *Testo Unico* o *Tusma*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* (di seguito, *“ROC”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del*



pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208" (di seguito, "Regolamento");

VISTA la delibera n. 316/25/CONS, del 17 dicembre 2025, recante "*Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2023*" e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l'*"Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: "*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online*";

VISTA la comunicazione inviata, ai sensi dell'art. 51, comma 3, lett. d), del *Tusma* e dell'art. 4, comma 2, del *Regolamento*, congiuntamente dalle società De Agostini Editore S.p.A. (d'ora in avanti, "*De Agostini*") e Paramount Global Italia S.r.l. (d'ora in avanti, "*Paramount*"), in data 25 maggio 2026 (prot. AGCOM n. 191289, pari data), inerente alla conclusione di un contratto avente ad oggetto la cessione, in favore di De Agostini, dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, in tecnica digitale su frequenze terrestri, unitamente alla posizione della numerazione automatica del canale della televisione digitale terrestre n. 47;



RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *De Agostini* è società di diritto italiano parte del *Gruppo De Agostini*, attivo, tramite diverse controllate, nei settori dei media, dell'asset management immobiliare, farmaceutico e dei servizi finanziari; nell'ambito dei media, la società opera quale FSMA su piattaforma satellitare attraverso i marchi lineari a pagamento *DeA Junior* e *DeA Kids*; *Paramount* è società di diritto italiano, parte di un gruppo conglomerale multinazionale attivo nel settore dei media attraverso numerose società riconducibili alla società *Paramount Global*, con i marchi, i.a., *CBS*, *Paramount Pictures*, *Nickelodeon*, *MTV*, *Comedy Central*, *BET*, *CMT*, *Paramount+* e *Pluto TV* (di seguito, complessivamente "*Gruppo Paramount*"; da ultimo, a seguito di fusione, "*Paramount Skydance Corporation*"). Il Gruppo opera in Italia, in particolare, attraverso i brand *Comedy Central*, *Nickelodeon*, *Nick Jr* e *Super!* e tutte le relative piattaforme digital, nonché attraverso i servizi di media *Pluto TV* e *Paramount+*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),
 - i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,
 - o
 - ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo
- procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;
2. ai fini della verifica di cui all'art. 51, comma 3, lettera d), nelle more dell'accesso diretto, da parte dell'Autorità, agli archivi dei titoli autorizzatori dei fornitori di servizi di media gestiti dal MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (MIMIT), ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti che operano nel SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI sono altresì

tenuti a comunicare le operazioni di acquisizione o la voltura di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale e la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media radiofonici, in ambito nazionale;

3. la società acquirente, *De Agostini Editore S.p.A.*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano non quotata in borsa, avente sede legale in via Giovanni da Verrazano n. 15, 28100, Novara (C.F. 01689650032), controllata al 100% dalla *holding* De Agostini S.p.A.;
- il cui azionariato risulta detenuto, direttamente e indirettamente, dalle famiglie Drago e Boroli con una quota complessiva superiore al 90%, per il tramite della *holding* B&D Holding S.p.A. (C.F. 02324900030) — che detiene cc. il 62% del capitale di De Agostini S.p.A. — nonché attraverso partecipazioni dirette dei medesimi nuclei familiari nel capitale di quest'ultima;
- iscritta al ROC, con il n. 7575, dal 24 novembre 2000, in qualità di fornitore servizi media audiovisivi lineari a pagamento, attraverso i marchi *DeA Junior* (rinnovata, da ultimo, in data 25 ottobre 2023, con delibera n. 263/23/CONS) e *DeA Kids* (rinnovata, da ultimo, in data 7 luglio 2020, con delibera n. 287/20/CONS) (anche nella versione +1)¹;
- controllante congiuntamente alla società Grupo Planeta De Agostini S.L. (detenendo una partecipazione pari al 50%) la società di diritto italiano De Agostini Publishing S.p.A. (C.F. 01398410066), iscritta al ROC con il n. 21243, dal 21 giugno 2011, in qualità di editore;
- il *Gruppo De Agostini*, è attivo nei seguenti *business*: i) editoria e contenuti audiovisivi, tramite la controllata *De Agostini Editore S.p.A.* (100%), attraverso la produzione e distribuzione di contenuti editoriali collezionabili e *soft-educational*, nonché la fornitura di servizi media audiovisivi lineari su piattaforma satellitare; il gruppo opera in Spagna attraverso la società Planeta De Agostini, *joint venture* tra la società editoriale spagnola Grupo Planeta e *De Agostini*, quale maggiore azionista di Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., che fornisce il servizio di media audiovisivo Antena 3, e di *Onda Cero Radio*; ii) *asset management* immobiliare, attraverso DEA Capital S.p.A. (100%) e la sua controllata DEA Capital

¹ La società, con note in data 23 e 30 settembre 2025 (prot. Agcom n. 233851 e n. 240756), ha comunicato che, a far data dal 1° dicembre 2025, ha cessato definitivamente la comunicazione al pubblico di *DeA Kids+1*, con conseguente rinuncia definitiva al titolo autorizzatorio.



Real Estate SGR, principale operatore italiano nella gestione di fondi di investimento alternativi immobiliari; iii) farmaceutica, tramite C.O.C. Farmaceutici S.r.l. (100%), polo europeo di riferimento nella produzione farmaceutica per conto terzi nei segmenti oftalmico e inalatorio e iv) servizi finanziari, tramite DEA Factor S.p.A. (100%), attiva nel *factoring* e nei servizi finanziari alle imprese;

4. la società cedente, *Paramount Global Italia S.r.l.*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata di diritto italiano (già Viacom International Media Networks Italia S.r.l.), avente sede legale in Corso Europa n. 5, 20122, Milano, registrata al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 07237600965, REA 1945654;
- controllata al 100% dalla società di diritto italiano *Viacom Holdings Italia S.r.l.*, a sua volta direttamente controllata dalla società di diritto olandese Vimn Netherlands Holding B.V., avente sede legale ad Amsterdam (Paesi Bassi); a febbraio 2025 la Commissione Europea ha deciso di non opporsi all'operazione di concentrazione (*Caso M.11744 - Pinnacle Media / Redbird / Nai / Paramount*) notificata ai sensi del Regolamento UE n. 139/2004, dichiarandola compatibile con il mercato interno, attraverso la quale Lawrence J. Ellison e David Ellison (la "*Famiglia Ellison*") – già titolari della *media company* Skydance - e RedBird Capital Partners Management LLC ("RedBird") – società d'investimento - hanno acquisito, rispettivamente, il controllo esclusivo di Paramount Global e il controllo congiunto di National Amusements, Inc. ("NAI"), attraverso una serie di transazioni interdipendenti perfezionate mediante acquisto di azioni. In data 7 agosto 2025 *Skydance Media* e *Paramount Global* hanno annunciato il completamento della loro fusione, creando una delle principali società di media e intrattenimento globali indipendenti, *Paramount Skydance Corporation (PSKY)*, quotata al Nasdaq Stock Market LLC; il Gruppo risulta dunque indirettamente controllato dalla Famiglia Ellison;
- *Paramount Global* è una multinazionale che opera nei media in tre segmenti: i) *TV Media*, che comprende le attività di *CBS Television Network*, *CBS Stations* e le sue reti internazionali in chiaro (Australia, UK, Argentina, Cile); le reti nazionali *premium* e *basic* via cavo, tra cui *Paramount Media Networks* (attraverso i marchi *CMT*, *Comedy Central*, *Logo*, *MTV*, *Nickelodeon*, *POP Tv*, *The Smithsonian Channel*, *TV Land*, *Paramount+* con *Showtime*), *BET Media Group*, *CBS Sports Network* e le estensioni internazionali, e studio; ii) *Direct-to-Consumer*, che comprende il portafoglio di servizi di *streaming* nazionali e internazionali a pagamento e gratuiti, tra cui *Paramount+*, *Pluto TV* e *BET+*; iii) *Filmed Entertainment*, che comprende *Paramount Pictures*, *Paramount Players*, *Paramount*



Animation, Nickelodeon Studio, Awesomeness e Miramax, e opera nella produzione e acquisizione di film, serie e contenuti brevi per la distribuzione e la concessione in licenza a livello globale, inclusi cinema, servizi di *streaming*, televisione, *home entertainment* digitale e fisico;

- iscritta al ROC, con il n. 23178, dal 6 febbraio 2013, in qualità di impresa fornitrice di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su rete digitale terrestre, satellitare e altre reti;
- delle numerose sussidiarie del *Gruppo Paramount*, operano in Italia la società *Paramount Pictures International, Ltd.*, società registrata nel Regno Unito con numero di registrazione 03458440 e avente sede legale presso Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YF, e la società *Pluto Inc.*, società per azioni di diritto statunitense avente sede legale negli Stati Uniti, Delaware, che opera negli Stati membri dell'UE attraverso la società di diritto tedesco *Pluto TV Europe GmbH*, avente sede legale a Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlino, registrata al Registro delle imprese con N. HRB 111549, CF 37/473/50390, P.I. DE 814673141, autorizzata dall'Autorità di regolamentazione del North Rhine-Westphalia, Landesanstalt für Medien NRW, alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare e *on-demand Pluto TV*, lanciato in Italia in data 28 ottobre 2021;
- il *Gruppo* opera altresì attraverso la fornitura via satellite di servizi di media audiovisivi autorizzati dall'Autorità *ex art. 3 del Regolamento* adottato con la delibera n. 295/23/CONS, con i marchi *MTV Music* (fino a dicembre 2025)², *Nickelodeon* (autorizzazione rinnovata, da ultimo, con delibera n. 372/22/CONS, del 20 ottobre 2022), *Nick Junior* (autorizzazione rinnovata, da ultimo, con delibera n. 282/21/CONS, del 23/09/2021),³ *Comedy Central* (fino a febbraio 2025),⁴ forniti dalla società *Paramount Global Italia S.r.l.*;

² La Società, con nota del 13 gennaio 2026 (prot. Agcom n. 10376 del 14 gennaio) ha comunicato che, a far data dal 31 dicembre 2025, *MTV Music* ha cessato le sue trasmissioni rinunciando, contestualmente, all'autorizzazione per la diffusione via satellite di servizi di media audiovisivi rilasciata originariamente in data 16 luglio 2003, con delibera n. 265/03/CONS.

³ In data 18 giugno 2026 (prot. Agcom n. 224226) la società *Paramount* ha comunicato la sospensione, a far data dal 1° dicembre 2025, della trasmissione dei servizi di media via satellite di cui alle delibere n. 607/15/CONS (*Nick JR+1*) e n. 608/15/CONS (*Nickelodeon +1*), del 5 novembre 2015, rinnovate, da ultimo, in data 23 settembre 2021, con le delibere n. 283/21/CONS e n. 284/21/CONS.

⁴ Con nota pervenuta in data 15 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 257690), la società ha comunicato la rinuncia alle autorizzazioni per la diffusione via satellite dei servizi di media audiovisivi, rinnovate, da ultimo, in data 20 ottobre 2022, con delibera n. 371/22/CONS (*Comedy Central*), e in data 23 settembre 2021 con delibera n. 281/21/CONS (*Comedy Central +1*), in quanto, dal 1° febbraio 2025, detti servizi di media sono passati sotto la giurisdizione della Repubblica Ceca, come da decisione assunta in favore della società ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. dal *Consiglio per la radiodiffusione e la televisione*



- opera, inoltre, in Italia, attraverso il marchio *MTV* (fornito dalla società di diritto ceco ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., registrata nel registro imprese di Praga al n. 156775, CF 289 70 438, avente sede legale in Perlová 371/5, 110 00, Praga, Repubblica Ceca, autorizzato nel 2014 dal *Council for Radio and Television Broadcasting* (RRTV));
 - opera, infine, nel digitale terrestre, con i marchi *SUPER!* (LCN 47), e *VHI* (LCN 167, dismesso a gennaio 2024), autorizzati dal MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY;
5. come risulta dagli atti, l'accordo si sostanzia nella stipula di un contratto tra le *Parti*, concluso in data 8 maggio 2026, avente ad oggetto la cessione, in favore di *De Agostini*, dell'autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale in tecnica digitale su frequenze terrestri, rilasciata dal MIMIT, unitamente alla posizione LCN 47, per la trasmissione del marchio *Super!*;
6. per quanto concerne l'anno 2023, il *Gruppo De Agostini* ha conseguito ricavi inferiori all'1% del SIC (il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 316/25/CONS, in € 20,4 miliardi), così come il *Gruppo Paramount*; a seguito della cessione del titolo abilitativo in oggetto, la quota di programmi televisivi nazionali diffusi in tecnica digitale terrestre riconducibile al *Gruppo De Agostini* risulta inferiore all'1% del totale complessivo dei programmi irradiati mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze; pertanto, tenuto conto dell'esiguità delle quote di ricavi SIC e del numero di programmi, nonché dell'assenza di contenuti informativi, l'operazione di cessione non risulta, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

(RRTV) della Repubblica Ceca. Dai documenti allegati, si evince che i servizi in oggetto sono denominati *Comedy Central Italy* e *Comedy Central +1*, vengono diffusi in lingua italiana e l'ambito territoriale di diffusione è l'Italia.



DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella